



*Ministeri – Agenzie Fiscali – EPNE – Enti ex art. 70*

Prot. 581 del 16/09/2011

Al Ministro della Giustizia  
Sen. Nitto Francesco Palma

Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria  
Direzione Generale del personale e della formazione  
Pres. Luigi Birritteri

### **ATTO DI SIGNIFICAZIONE, DIFFIDA E CONTESTUALE MESSA IN MORA**

La UGL-INTESA Funzione Pubblica, che elegge domicilio per il presente atto presso la sua sede legale sita in Roma Via Margutta 19, in persona dei legali rappresentanti, Francesco Prudeniano e Paola Saraceni,

#### **PREMESSO**

che l'odierno esponente riconosce il diritto dei propri iscritti ad una piena tutela, sia in forma individuale che collettiva, dei propri diritti ed interessi economici e sociali, professionali e morali

#### **ESPONE**

1. Il diritto alla retribuzione costituisce uno dei diritti fondamentali dei lavoratori e come tale è oggetto di tutela da parte della scrivente O.S.
2. Rientra nel diritto alla retribuzione la retribuzione delle prestazioni lavorative eseguite nell'orario normale di lavoro e, contemporaneamente, l'ulteriore retribuzione per le prestazioni svolte nell'orario di lavoro straordinario.
3. La retribuzione dello straordinario è volta a compensare e remunerare l'attività lavorativa espletata concretamente dal dipendente oltre l'orario di servizio.
4. L'Amministrazione giudiziaria non ha provveduto a retribuire ai suoi dipendenti i compensi maturati e spettanti per le ore di lavoro straordinario espletate nel 2011 e non ha corrisposto interamente lo straordinario effettuato nel 2010;
5. Il mancato pagamento è palesemente lesivo dei diritti degli interessati, che hanno percepito una retribuzione in misura inferiore a quella spettante in base alle ore di lavoro effettivamente svolte.

#### **CONSIDERATO CHE**

- la retribuzione è un diritto costituzionalmente garantito ai sensi dell'art.36 della Costituzione ed è improntato a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché di adeguatezza per garantire un'esistenza libera e dignitosa.



Ministeri – Agenzie Fiscali – EPNE – Enti ex art. 70

- La normativa vigente legittima il prestatore di lavoro a percepire una somma ulteriore per le ore di lavoro straordinario svolto.
- Il mancato pagamento delle somme dovute integra gli estremi di un inadempimento - o di inesatto adempimento- di una obbligazione pecuniaria di cui l'Amministrazione è onerata.
- L'illegittimo comportamento dell' Amministrazione censurato, aggravato dalla persistenza e continuità dell' omissione.
- Nel Ministero della Giustizia non è stata istituita la banca ore prevista ex art. 27 CCNL 1998/2001 smi, già da tempo una realtà in altre Amministrazioni che consentirebbe di corrispondere le maggiorazioni previste del 15 % (in caso di straordinario diurno) anche ai lavoratori giudiziari

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la UGL INTESA,

#### **INTIMA**

a provvedere all'immediata corresponsione delle somme dovute ai dipendenti nella misura spettante per ore di straordinario effettuato e non pagato.

#### **DIFFIDA**

a provvedere all' immediata corresponsione delle somme dovute ai dipendenti nella misura spettante per ore di straordinario effettuato e non pagato

#### **METTE IN MORA**

per l'adempimento entro e non oltre giorni trenta con avvertimento che in difetto si farà ricorso all' Autorità Giudiziaria, nelle sedi opportune, per la tutela dei diritti e degli interessi dei propri iscritti.

Roma, 16/09/2011

Il Segretario Nazionale  
(Paola Saraceni)

Il Segretario Nazionale  
(Francesco Prudeniano)